



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 DEL 09/04/2019

**OGGETTO: *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)
COMPONENTE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ART. 45
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE***

L'anno 2019 addì 9 del mese di Aprile convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
Francesco Dessì	Si	Littarru Gianfranco	Si
Aroni Alice	Si	Magi Francesco	Si
Baire Vittorina	Si	Mallus Giacomo	Si
Cau Fabrizio	Si	Marcis Roberta	Si
Cossu Maurino	Si	Montis Giovanni	Si
Dessi Donatella	Si	Piano Stefano	Si
Dessi Franca	Si	Picci Gianmarco	Si
Espa Paola	Si	Pinna Veronica	Si
Fiume Giuseppe	Si	Volpi Salvatore	Si
Frau Luigi	Si	Zaccheddu Marco	Si
Frongia Pietro	Si		

Presenti 21

Assenti 0

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Carla Melis, Silvano Corda, Gianluigi Marras, Beniamino Piga e Daniela Farigu;

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Maria Efsia Contini;

Il Presidente, Mallus Giacomo , constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Picci Gianmarco, Littarru Gianfranco, Pinna Veronica ;

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio Giacomo Mallus Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) COMPONENTE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARI: MODIFICHE ART. 45 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE;

Il Consigliere Magi chiede la parola per presentare una questione pregiudiziale sul punto.

Il Presidente precisa che dopo l'illustrazione della proposta e prima che si proceda alla discussione il Consigliere Magi potrà presentare la questione pregiudiziale che sarà sottoposta al voto.

L'Assessore Piga illustra nel dettaglio la proposta di approvare la modifica dell'art. 45 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 08/08/2014, come da ultimo modificato con deliberazione Consiglio Comunale 51 del 27/07/2015;

il Presidente concede la parola al Consigliere Franco Magi per l'esposizione della questione pregiudiziale, il quale afferma che:

"A tutela e salvaguardia del diritto dei consiglieri comunali eccipisce che il parere del collegio dei revisori è pervenuto ieri e la norma è molto chiara, nel senso che il Regolamento di contabilità approvato dal consiglio comunale con deliberazione n.2 del 26.1.2017 stabilisce che:

"Lo schema di bilancio di previsione ed i documenti allegati, previsti dall'art. 172 del t.u.e.l. e dall'art. 11, c. 3, del d.lgs. 118/2011, sono trasmessi al Collegio dei Revisori che ha a disposizione 7 giorni per esprimere il parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La Giunta presenta al Consiglio il Bilancio e i documenti di cui al comma precedente mediante deposito presso la segreteria almeno 15 giorni prima della seduta prevista per la loro approvazione. I documenti rimangono depositati presso l'Ufficio di Segreteria per la relativa consultazione da parte dei Consiglieri comunali e vengono trasmessi agli stessi per via telematica".

E' testuale, a suo giudizio, che il deposito del parere del collegio dei revisori debba avvenire nei 15 giorni precedenti, poiché esso è tra i documenti indicati dall'art.11 comma 3 lettera h) del d.lgs. 118/2011".

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti la questione pregiudiziale col seguente risultato:

Consiglieri presenti: n°15 (risultano 6 assenti: Magi, Frau, Fiume, Frongia, Montis e Volpi)

Consiglieri contrari: n° 14

Consiglieri astenuti: 1 (Stefano Piano)

Consiglieri favorevoli: 0

La questione pregiudiziale, pertanto, è respinta e si prosegue coi lavori.

Il Presidente chiede il parere al Presidente della 1^a Commissione Consiliare, Consigliera Roberta Marcis, che riporta il parere favorevole dei componenti di maggioranza, con riserva di quelli di minoranza di esprimersi in aula;

Il Consigliere Marco Zaccheddu, Presidente della 3^a Commissione Consiliare, preso atto dell'ulteriore abbattimento delle aliquote per le seconde e terze case, riferisce il parere favorevole dei componenti di maggioranza, con riserva di quelli di minoranza di esprimersi in aula;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri sono riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare:



- il comma n. 639, il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma n. 704 che ha abrogato l'art. 14 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato TARES e la sua disciplina applicativa;
- i commi 641-668 dell'articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo, fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;
- il D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all'art. 2 ha modificato ed integrato alcune delle citate disposizioni normative;

Visti l'art. 52 del D.Lgs n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, ed il comma n. 682, art. 1 della Legge n. 147/2013 nel quale si stabilisce che, con Regolamento, il Consiglio Comunale, relativamente alla TARI, disciplina i criteri di determinazione delle **tariffe**, la classificazione delle **categorie** di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle **riduzioni tariffarie**, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di eventuali **riduzioni ed esenzioni**, l'individuazione di categorie di attività produttive di **rifiuti speciali** alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'art. 1, commi 659 e 660 della L. n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere **riduzioni tariffarie ed esenzioni** nel caso di abitazioni con unico occupante, di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, di abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, di fabbricati rurali ad uso abitativo, di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti, e può, altresì, deliberare **ulteriori riduzioni ed esenzioni**, la cui relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Considerato che i criteri di applicazione del tributo trovano origine nel DPR 158/1999, che contiene il cd. "metodo normalizzato" utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 08/08/2014, modificato con deliberazione Consiglio Comunale 45 del 26/06/2015 ed in ultimo con deliberazione Consiglio Comunale 51 del 27/07/2015;

Rilevato che il Regolamento IUC all'**Art. 45 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE** prevede che:

Art. 45

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;*
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa/nella parte variabile;*
- c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.*

Premesso che la base imponibile TARI è sempre costituita dalla superficie calpestabile in mq denunciata ed il numero dei componenti computato come da nucleo familiare in anagrafe;



Dato atto che attualmente alle seconde, terze case dei cittadini residenti si applica la tassa in proporzione pari ad un occupante (forfettariamente) e con la riduzione del 30%, ma che in tal modo la base imponibile non è correttamente calcolata per l'effettivo nucleo occupante;

Ritenuto quindi opportuno dover **ripristinare la corretta base imponibile** relativa alla tassazione in particolare delle citate tipologie seconde, terze case per i residenti, tenendo correttamente conto del numero dei componenti il nucleo familiare occupante, e prevedendo al contempo una maggiore riduzione sulla parte quota variabile della tassa per mantenere gli equilibri di bilancio;

Considerato che l'ufficio tributi Tari, attraverso delle simulazioni, ha verificato come non vi siano sensibili variazioni sui gettiti provenienti dalla tassazione applicando le opportune modifiche come sopra illustrate, rispetto alla precedente applicazione, ovvero una riduzione al 60% sulla parte quota variabile, mantenendo correttamente come base imponibile il nucleo familiare iscritto in anagrafe e i metri quadri dell'abitazione cui la tassa è riferita;

Dato Atto pertanto che tale modifica non interviene a modificare gli equilibri di bilancio;

Dato atto che il termine per approvare i regolamenti, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento, deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448;

Visto che con decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 e successivo decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 (pubbl. sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2019) viene differito il termine per l'approvazione del bilanci previsione 2019/2021 degli enti locali al **31 marzo 2019**;

Dato atto che il funzionario Responsabile del tributo è la dottoressa Romina Pilia, quale Funzionario Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria, Tributi, Provveditorato, Economato, nominata con Decreto Sindacale n. 37 del 20/07/2018;

Acquisto il parere favore del Collegio dei Revisori con il verbale n° 04 del 22/03/2019;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno che dà il seguente risultato:

Votanti:	n° 15 (risultano assenti Franco Magi, Luigi Frau, Pietro Frongia, Giovanni Montis e Salvatore Volpi)
Favorevoli:	n° 14
Contrari:	n° 0
Astenuti:	n° 1 (Gianmarco Picci)

DELIBERA

1. Di approvare la modifica dell'art. 45 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 08/08/2014, come da ultimo modificato con deliberazione Consiglio Comunale 51 del 27/07/2015, nel seguente modo:



dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) seconde e terze abitazioni di cittadini residenti, oltre a quella principale: riduzione al 60 % sulla parte quota variabile, mantenendo come base imponibile il nucleo familiare iscritto in anagrafe e i metri quadri dell'abitazione cui la tassa è riferita;

2. Di riapprovare pertanto interamente l'art. 45 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella formula seguente

Art. 45

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;

b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte fissa/nella parte variabile;

c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30 %.

d) seconde e terze abitazioni di cittadini residenti, oltre a quella principale: riduzione al 60 % sulla quota variabile, mantenendo come base imponibile il nucleo familiare iscritto in anagrafe e i metri quadri dell'abitazione cui la tassa è riferita;

3. Di adeguare il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), rettificato ed integrato nell'art. 45 come sopra esposto, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che sostituisce integralmente il precedente;

4. Di dare che il Regolamento, così come modificato con la presente deliberazione, entrerà in vigore il 01/01/2019 e che le tariffe del tributo formano annualmente oggetto di specifica deliberazione;

5. Di trasmettere la presente Delibera al Collegio dei Revisori per il parere di Competenza;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:	n° 15 (risultano assenti Franco Magi, Luigi Frau, Pietro Frongia, Giovanni Montis e Salvatore Volpi)
Favorevoli:	n° 15
Contrari:	n° 0
Astenuti:	n° 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efsia Contini

IL PRESIDENTE
F.to Mallus Giacomo

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.ssa Maria Efsia Contini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
